DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1976

recante modifica della decisione del 22 dicembre 1975, che autorizza l'Irlanda ad applicare misure di salvaguardia per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/588/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135,

considerando che, a norma dell'articolo 133 dell'atto di adesione e del paragrafo 1 della tabella III dell'allegato VII dell'atto medesimo, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti nazionali nei nuovi Stati membri è differita al 1° gennaio 1976;

considerando che, con lettera del 18 dicembre 1975, il governo irlandese ha chiesto, a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia nel settore dei trasporti su strada e, in particolare, a sospendere sino al 31 dicembre 1977 l'applicazione al traffico nazionale del regolamento (CEE) n. 543/69;

considerando che la Commissione nella sua decisione del 22 dicembre 1975 ha autorizzato l'Irlanda ad adottare misure nazionali relativamente ai trasporti effettuati sul territorio nazionale sino al 30 giugno 1976, in deroga agli articoli da 6 a 12, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

considerando che la Commissione, nella medesima decisione del 22 dicembre 1975, ha fissato altresì talune condizioni per quanto riguarda il mantenimento di condizioni in materia sociale almeno altrettanto favorevoli ai lavoratori dell'industria dei trasporti quanto quelle attualmente in vigore in Irlanda, nonché la notifica delle misure adottate e la facoltà per la Commissione di riesaminare l'autorizzazione;

considerando che il governo irlandese ha chiesto ora, con lettera del 15 giugno 1976, che l'autorizzazione concessa con la predetta decisione del 22 dicembre 1975 venga prolungata sino al 31 dicembre 1977;

considerando che le motivazioni addotte dal governo irlandese per quanto riguarda la struttura dell'industria dei trasporti, le pressioni economiche alle quali la stessa è sottoposta, le sfavorevoli ripercussioni sui costi e sulla politica salariale che deriverebbero da una riduzione dei tempi di guida risultante dall'applicazione del regolamento, come pure gli effetti dannosi che l'applicazione del regolamento medesimo comporterebbe per il settore delle comunicazioni, motivazioni che hanno indotto la Commissione ad adottare la presente decisione, restano valide;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70 si applica soltanto ai veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1976; che ciò costituisce soltanto un costo supplementare minore per l'industria; che una graduale introduzione secondo le modalità previste costituisce un importante progresso in ordine all'informazione circa l'utilità del tachigrafo e all'ottenimento del consenso degli utenti; che il tachigrafo istituito dal regolamento (CEE) n. 1463/70 rappresenta un progresso significativo per quanto riguarda la verifica e il controllo in materia sociale dei trasporti su strada; che dal dicembre 1975 non sono stati avanzati altri argomenti in merito;

considerando che, data la probabilità che le condizioni economiche nei settori migliorino, una proroga di otto mesi dell'autorizzazione derogatoria attualmente in vigore consentirebbe la piena applicazione del regolamento al termine di tale periodo;

considerando che conviene che l'autorizzazione derogatoria continui ad essere accompagnata dalle medesime condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del 22 dicembre 1975 è modificata come segue:

— all'articolo 1, paragrafo 1, la data del 30 giugno 1976 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1977;
— all'articlo 2, paragrafo 2, la data del 1° aprile è sostituita dalla data del 1° novembre 1976;
— all'articolo 3, paragrafo 1, la data del 30 aprile 1976 è sostituita dalla data del 30 novembre 1976.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Patrick J. HILLERY